

DISEGNO DI LEGGE -RIESAME

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE-MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE N. 12 DEL 5/9/1972

RELATORE-Consigliere Giuseppe COLONNA

Il Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici

Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Il Governo ha rinviato a nuovo esame, da parte di questa Assemblea, la presente legge rilevando che la decorrenza fissata al 1/1/78 per la maggiorazione delle indennità di trasferta per i Presidenti e i Componenti i Comitati di Controllo sugli atti degli Enti locali, contrasta con il principio di irretroattività dei provvedimenti legislativi in tale materia.

Pur essendo il rilievo giuridicamente ineccepibile, non si può non osservare che il Governo non sempre solleva tale eccezione, in quanto sono in vigore alcune leggi, sia statali che regionali, che violano il principio di irretroattività dei provvedimenti legislativi.


Vi è da aggiungere, poi, che il rilievo del Governo colpisce ancor di più se si considera che la legge in esame prevede un adeguamento di un rimborso spese effettivamente sostenute.

La Commissione, comunque, al fine di evitare ogni possibilità di conflitto Costituzionale, ha ritenuto opportuno adeguarsi al rilievo del Governo.

Nel contempo, tenuto conto del contenuto della legge (rimborso spese) per evitare ulteriori danni di carattere economico ai beneficiari, ha deciso alla unanimità di fissare la decorrenza delle suddette indennità al 1/1/79, considerato anche l'anno finanziario ancora in corso.

Si ripropone, pertanto, la presente legge alla approvazione di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

A decorrere dal 1°/1/79 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

ART. 2

A decorrere dal 1°/1/79 ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di £ 24.000.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

È data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese dell'albergo di 1ª categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

ART. 3

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 12 del 5/9/72.

4

ART. 4

Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dalla presente legge provvederà il Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2.

ART. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a £ 30 milioni per il 1979, trova copertura sul cap. 36 "Spese per i componenti i Comitati di controllo-LL.RR. n. 12/72 e n. 5/73-S.O." del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/4/79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.